

## TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1854

— 13 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali — Osservazioni del senatore Sclopis e suo ordine del giorno motivato — Adesione del ministro di grazia e giustizia al medesimo — Obbiezioni del senatore Della Torre — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Repliche del senatore Della Torre, del ministro di grazia e giustizia e osservazioni dei senatori Giulio, Pinelli e Sclopis — Approvazione dell'ordine del giorno motivato proposto dal senatore Sclopis — Adozione dell'articolo 4 — Articolo addizionale proposto dal senatore Audiffredi, combattuto dal relatore — Replica del senatore Audiffredi — Osservazioni del ministro delle finanze — Reiezione dell'articolo addizionale — Approvazione dell'intero progetto di legge — Presentazione di uno schema di legge per lo stanziamento di una maggiore spesa per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia — Relazione su quello per la costruzione di due fari nelle isole dei Cavoli e dell'Asinara — Discussione ed approvazione immediata di esso.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**OMAGGI.**

**PRESIDENTE.** Debbo dar conoscenza al Senato dell'omaggio fattogli dal ministro della guerra di un esemplare dell'Annuario militare per l'anno 1854.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DAZIARIE SUI CEREALI.**

**PRESIDENTE.** Dovendosi continuare la discussione già intrapresa sabato sul progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali, accordo la parola al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Signori senatori, la questione che ci occupa è una questione di principii, è una questione di circostanze. È

una questione di principi, poichè essa ha per oggetto di lasciare intatta la massima che nessun Governo possa inframmettersi nelle conseguenze delle transazioni civili legittimamente operate tra le persone morali e tra i cittadini.

Questo principio, che noi crediamo inconcusso, necessita tanto più la nostra attenzione, in quanto che in alcune circostanze è stato violato non senza danno della cosa pubblica, non senza rimprovero di coloro che ne sostenevano i legittimi diritti. Diffatti, non vi rammentate, o signori, di quelle *notte doglianze che si levarono in Piemonte quando con un editto del 1816 vennero a mutarsi le condizioni degli affittamenti legittimamente stabiliti?*

Allora si disse che il Governo faceva sopruso. E pur troppo come tale fu riconosciuto dai più savi; e fu lode *veritativa di Prospero Balbo di suggerire al re Vittorio Emanuele I di riparare a quella malaugurata prima legge.*

Ora, il principio che noi sosteniamo è quello di consacrare l'intangibilità delle conseguenze di queste transazioni civili.

Il Ministero, nelle sue spiegazioni dateci ieri l'altro, ha consacrato questo principio, riservandone l'applicazione, secondo la varietà dei casi, alla saviezza dei tribunali. Noi abbiamo dovuto insistere sulla dichiarazione di questa regola, perchè ci è paruto che nella genesi dell'articolo, che forma oggi il soggetto delle vostre deliberazioni, ci fosse alcun che che potesse pregiudicare nelle menti meno preparate l'effetto di una giusta interpretazione.

Permettetemi, o signori, che io vi faccia cenno della nascita e del progresso di quest'articolo.

Nella prima proposta fatta dal Governo del Re alla Camera dei deputati nella tornata del 27 dicembre 1853, all'articolo 9 diceva:

« Tuttavia nei comuni in cui i dazi fossero dati in appalto, la presente abolizione potrà essere protratta sino a scaduto il contratto in vigore. »

Questa disposizione pareva a noi molto savia e molto propria.

Nel rapporto della Commissione della Camera dei deputati, in cui s'introdussero alcune modificazioni a questo progetto di legge, vennero gli articoli ultimo e penultimo concepiti nella seguente forma:

« Art. 9. Nei comuni dove esistono dazi di consumo o di macina sui generi anzi accennati saranno aboliti prima dell'aprile 1854. »

« Art. 10. Tuttavia nei comuni dove i dazi suddetti fossero già stati appaltati senza condizione risolutiva, la presente abolizione potrà essere protratta sino allo scadere del contratto in vigore. »

E qui anche ci parve che fossero tutelate tutte le eventualità.

Finalmente in ultimo quest'articolo subì la mutazione che abbiamo accennato nell'altra seduta, e fu concepito in questi termini:

« Dal primo aprile 1854 sono aboliti i diritti di macina sui grani suddetti nei comuni dove ancora esistono. »

Non si fece più parola di durata ipotetica di contratti, di possibilità d'indennità; in conseguenza noi abbiamo temuto che, non per il concetto espresso nell'articolo, ma per la concomitanza della discussione, e per le vicissitudini a cui l'articolo era andato soggetto, si potesse inferire alcun che che intaccasse uno dei principii che crediamo cardine d'ogni ordinamento civile.

Prima di venire ad una conclusione nel senso dell'ufficio centrale, io debbo rispondere ad alcune osservazioni che

furono addotte ieri l'altro dall'onorevole signor senatore Jacquemoud, le quali tendevano a far sì che non si avesse alcun riguardo alle circostanze di una discussione pubblica, che accompagnano l'elaborazione d'una legge.

Io credo di dover insistere a questo proposito, perchè ritengo che il punto toccato dall'onorevole senatore debba esercitar molta influenza, non solamente in ordine al caso attuale, ma anche in altre circostanze. Il signor senatore ci ha detto che non era il caso di inquietarci del modo col quale, in seguito alla nostra discussione, si sarebbe interpretata la legge; che il modo d'intendere la legge doveva essere ristretto nel senso dell'articolo 15 del Codice civile. Ma io credo che questo articolo del Codice civile abbia subito una grande modificazione per il fatto dell'introduzione degli ordini costituzionali presso di noi.

Era in allora necessario il ricorrere ai fondamenti generici delle leggi, alle leggi analoghe ed ai principii di diritto, e non si parlava di motivi di leggi, perchè allora i motivi delle leggi non erano conosciuti dal pubblico; si usava bensì nel proemio delle medesime d'indicare per sommi capi i motivi, e siccome questo faceva parte della legge, essa in certo modo s'interpretava da sè medesima. Ma quando intervennero gli ordini costituzionali tra noi, si dovette di necessità includere virtualmente nel modo d'intendere la legge quello di seguire attentamente e religiosamente la discussione che precede l'elaborazione della legge, in quella parte in cui è poi realizzata nel formulato definitivo della medesima.

Questa mi pare una conseguenza di ragione: questa mi pare una conseguenza adottata in tutti i paesi dove vi è pubblica discussione.

Mi permetterò ancora di aggiungere un'autorità di gran peso, l'autorità del signor Merlin. Esso nel suo *Reperitorio di giurisprudenza* citando appunto una disputa che aveva fatta nel famoso affare Macmahont, tocca questo punto.

La citazione sarà brevissima:

« Pour prouver que, par cette disposition, la loi n'a pas défendu la discussion des causes des divorces prononcés avant la publication du Code Napoléon ou vous a dit que l'intention de la loi était consignée dans les motifs, qu'en avait développés l'orateur du Gouvernement à la séance du corps législatif du 18 germinal, an xi. »

E poi soggiunse:

« Les motifs d'une loi sont sans doute son meilleur commentaire, mais ils ne le sont que relativement à celles de ces dispositions sur lesquelles s'expliquent ces motifs. »

E questo è appunto il caso, perchè la discussione cadeva precisamente sul punto che è ora oggetto delle vostre deliberazioni; per conseguenza io credo di non essere andato errato quando ieri l'altro vi sottoponeva la conseguenza che poteva avere presso i tribunali il fatto di una discussione sollevata su quest'articolo, non risolta in termini di diritto, solamente accennata in termini di opinione, ma tuttavia di opinione che, e per la qualità delle persone che l'hanno emessa, e per l'importanza delle circostanze in cui erasi introdotta, poteva esercitare una grande influenza.

Questo ho detto unicamente per vendicare quella che io credo ragione legittima d'ogni retto modo d'interpretare le leggi nell'ordine costituzionale.

Ora ritorno alla questione primitiva e mi limiterò a due considerazioni. L'ufficio centrale riconosce che l'articolo 4, nel modo in cui è concepito, non pregiudica la questione in sè; l'ho detto nell'altra seduta, lo ripeto in questa. Dicendo che dal 1° aprile 1854 sono aboliti i diritti di macina e di consumo sui grani nei comuni dove ancora esistono, il

Governo provvede nell'interesse della cosa pubblica, e da ciò sicuramente non ne deriva danno a chicchessia dipendentemente dagli effetti dei contratti che possono essere stati stipulati all'ombra delle leggi, non si pregiudica la questione dell'indennità, ove possa essere dovuta. Tuttavia le circostanze in mezzo a cui esordì, proseguì e si compì un'altra redazione nella discussione di questa legge presso di noi, ci pare che esigano qualche rimedio che tuteli in ogni maniera il rispetto alle leggi vigenti ed alle ragioni acquistate dai terzi con stipulazioni legittimamente celebrate.

Conseguentemente io a nome de' miei colleghi ho l'onore di proporvi di volere, non dirò evitare la difficoltà, ma di risolverla in un modo diverso da quello che dapprima era stato indicato nella relazione, vale a dire di motivare un ordine del giorno nei termini seguenti:

« Il Senato, ritenuta la dichiarazione (ove il Ministero sia disposto di farla) del Ministero, non intendere che coll'articolo 4 di questa legge siano menomamente pregiudicati i diritti che, dipendentemente dai contratti contemplati nel medesimo, possano alle parti di giustizia competere, esprimibili davanti ai tribunali, passa alla votazione dell'articolo. »

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Io non seguirò l'onorevole preopinante nel brillante sviluppo che diede alla sua proposta, come pure non lo seguirò in ciò che disse intorno all'articolo cadente in discussione; ma siccome l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale corrisponde perfettamente alle dichiarazioni che io ebbi l'onore di fare nella tornata precedente a nome del Ministero, essere cioè intendimento del Ministero che rimangano per nulla pregiudicate nè le ragioni che possano per avventura spettare agli appaltatori verso ai comuni, nè i mezzi di difesa che i comuni possano avere verso gli appaltatori, così non incontra difficoltà alcuna di accettare quest'ordine del giorno.

**SCLOPIS**. Allora s'intenderebbe nel senso dell'ufficio centrale mantenuto l'articolo come sta, e come fu proposto.

**PRESIDENTE** A sciogliere la difficoltà che erasi nell'ultima seduta presentata relativamente all'emendamento che l'ufficio centrale aveva proposto all'articolo 4 della legge, lo stesso ufficio centrale propone, d'accordo col Ministero, il seguente ordine del giorno, che io sottopongo all'approvazione del Senato.

L'ordine del giorno è così concepito (*Vedi sopra*).

**DELLA TORRE**. Il s'est élevé un doute dans mon esprit relativement à cette question; il y a dans cette enceinte plusieurs personnes qui sont beaucoup plus capables que moi de le résoudre, et je désirerais vivement qu'il fût résolu. De quoi s'agit-il ici? Il ne s'agit pas d'un acte entre particuliers, c'est le Gouvernement qui intervient, c'est lui qui fait cesser, en vertu de son autorité suprême, un ordre de choses qui existait, et il le fait cesser sans demander l'avis ou le consentement des parties intéressées; il les laisse dans un droit vague. Supposez que l'entrepreneur dise à la commune: j'ai fait des dépenses considérables pour vous; j'ai bâti un moulin dont je comptais tirer parti, et voilà que mon moulin me devient inutile; en attendant, j'ai dépensé de l'argent, indemnez-moi. La commune répondra: ce n'est pas moi qui supprime vos droits, je n'ai aucun tort, vos droits sont supprimés en vertu d'un ordre supérieur du Gouvernement; adressez-vous donc au Gouvernement; quant à moi, je ne vous dois rien. Je ne demande pas mieux de vous laisser exercer vos droits, mais le Gouvernement s'y

oppose; il y a force majeure. Messieurs, que diront les tribunaux? Est-ce qu'ils condamneront la commune quand c'est le Gouvernement qui aura agi? Non, car chacun doit répondre de ses actes, et le tribunal répondra qu'il ne peut pas prendre la plainte en considération. C'est donc contre le Gouvernement que l'on devrait exercer une action, et non point contre un tiers qui n'est pas en faute. Voilà quel est mon doute; je l'ai eu dès le début de la discussion; on m'a dit que des jurisconsultes interrogés sur ce point avaient répondu que les entrepreneurs ne seraient pas reçus devant les tribunaux, parce que la suppression de leurs droits n'est pas le fait de la commune, qui ne peut pas garantir contre le Gouvernement, puisqu'elle est sujette de ce même Gouvernement. Il faudrait que cela fut expliqué dans la loi; car, enfin, le pauvre homme à qui l'on dit: ce n'est pas la faute de la commune, c'est la faute du Gouvernement, peut-il se retourner vers le Gouvernement? A une époque antérieure, le Roi était le suprême législateur; s'il accordait un privilège, s'il donnait une dispense, faisait cesser un droit, et qu'il y eût des tiers intéressés, ces tiers ne s'adressaient pas même au Gouvernement; ils s'adressaient au magistrat qui annulait la patente, parce qu'il était traditionnellement reconnu « que le roi ne pouvait faire tort à personne. » Ici on fait tort à un tiers; le magistrat ne peut plus abroger la loi; cela se faisait à une autre époque; maintenant cela ne peut plus se faire. Si le magistrat ne peut plus abroger la loi, il ne peut pas obliger la commune à payer ce qu'elle ne doit pas payer, puisqu'il n'y a rien à sa faute.

Je crois, au moins, que ce point devrait être éclairci; si la chose retombe sur le Gouvernement, il faut le dire nettement, pour que les juges sachent à quoi s'en tenir.

Je pense qu'il serait bon que l'ordre du jour, qui a été proposé, fût un peu amendé dans le sens que je viens d'indiquer.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni fatte dall'onorevole maresciallo corrispondono appieno a quelle che il Ministero esponesse nella tornata precedente, nel senso, cioè, che i comuni non sieno, a suo credere, tenuti a verun risarcimento a favore degli appaltatori, perocchè si tratti di un fatto nullamente imputabile ad essi comuni e di forza maggiore.

Ma, come si è avvertito in questa discussione, la questione rimarrebbe affatto illesa ed abbandonata ai tribunali, ed è pur questo il fine che si vorrebbe conseguire coll'ordine del giorno ora proposto dalla Commissione.

I tribunali adunque pronunzieranno, e pronunzieranno secondo i principii del diritto.

Quanto poi all'altra osservazione dell'onorevole maresciallo, che il contabile pel rifacimento dei danni abbia ad essere non il comune, a cui nulla può imputarsi, ma bensì il Governo, io la credo priva di fondamento.

Il Governo, o per meglio dire, il potere legislativo, ha piena autorità di sopprimere un dazio ogniquaivolta crede che nell'interesse generale non debba più sussistere; e se il comune ha stimato bene di vincolare esso dazio anche per qualche anno, questo suo fatto non poté vincolare ed impedire l'azione del potere legislativo.

Il diritto di esigere il dazio che il comune concedeva in appalto era naturalmente subordinato al caso che esso dazio fosse mantenuto in vigore dalla legge, e la maggiore o minore sua durata dipendeva al tutto dalla volontà del legislatore.

I comuni, non meno che gli appaltatori, saper dovevano che il dazio cadente in contratto avrebbe cessato di esistere,

semprechè il potere legislativo avesse deliberato di sopprimerlo.

Nè il Governo adunque, nè i comuni sarebbero tenuti ad alcun risarcimento; ma perchè l'ordine del giorno, come testè io diceva, lascia illesa la questione, e l'abbandona ai tribunali, i quali la risolveranno a tenore di ragione, il Ministero lo accetta.

**BELLA TORRE.** Je demande la parole.

Il paraît, si j'ai bien compris les paroles prononcées par M. le garde-des-sceaux, que l'entrepreneur ne doit pas attaquer la commune. M. le garde-des-sceaux a beau dire que le Gouvernement peut toujours agir ainsi: autrefois, un fait semblable ne pouvait pas arriver. Nous serions aujourd'hui dans une condition moins bonne; le sujet serait exposé à éprouver des pertes de la part du Gouvernement. Cette loi, qu'autrefois le Sénat n'aurait pas acceptée, aujourd'hui elle passera, et, comme cela peut se répéter, c'est très-fâcheux, car on pourrait en abuser. Sous ce rapport, on était plus tranquille autrefois qu'on ne l'est aujourd'hui; il ne devrait pas en être ainsi. Dans un Gouvernement représentatif toutes les réclamations devraient être entendues, tous les intérêts pesés: voilà ce qui me paraît juste. En toute chose, la justice en elle-même, comme justice, doit être la première; on ne peut pas changer la justice par une loi avant d'avoir préalablement satisfait à tous les droits que la justice a reconnus. Donnez donc du temps ou des compensations suffisantes: il me paraît que c'est là ce que l'on appelle l'équité, et l'équité est la première chose dans ce monde.

Il ne faut pas changer avec trop de facilité les droits acquis, car on bouleverse ainsi beaucoup de situations, et c'est un grand dommage causé aux fortunes particulières et même au pays. Il est bon d'y penser avant de décréter la loi; car, enfin, ce que nous faisons n'a pas un grand caractère d'urgence. Les paroles que M. le garde-des-sceaux a prononcées m'ont confirmé dans ma manière de voir. Je ne suis pas un légiste, je suis un soldat; mais n'importe: les idées de justice et d'équité sont des idées qui se présentent à tous les esprits.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Dalle parole dell'onorevole signor maresciallo parmi di poter arguire che egli non abbia una giusta idea dell'effetto che produrrà questa legge. Ei dice che gli appaltatori verranno a perdere; ma per la risoluzione del contratto essi perderanno propriamente nulla.

E di vero, quale sarà l'effetto della risoluzione? Sarà che gli appaltatori si troveranno liberati dal carico di dover corrispondere il canone a favore dei comuni, e che dal canto loro i comuni non avranno più alcun diritto a riscuoterlo; e per tal guisa ognuno si troverà nella condizione in cui sarchesi trovato se il contratto non fosse mai intervenuto.

Questo è il necessario effetto della legge, che pronunzia l'annullamento del diritto che fu l'oggetto della convenzione; perocchè tanto i comuni quanto gli appaltatori non potevano stipulare il contratto, salvo che in relazione al tempo durante il quale il dazio sarebbe rimasto in vigore; non era in loro facoltà di convenire che il dazio ed il conseguente diritto di esigerlo dovessero durare anche dopo la sopravvenienza di una nuova legge che ne dichiarasse l'abolizione.

Era pertanto una condizione implicita e connaturale al contratto che la concessione del diritto di esigere il dazio non potesse mai oltrepassare il tempo a cui per volere del legislatore sarebbe limitata la esistenza di esso dazio; e quindi

non sta il dire che v'abbia perdita, o per gli appaltatori, o per i comuni; chè perdita non vi può essere nè per l'una, nè per l'altra parte. Gli appaltatori più non pagheranno il canone perchè il contratto rimane risolto. I comuni più non conseguiranno il canone loro promesso, perchè non potranno più mantenere il dazio, e ciò solamente in forza della nuova legge.

Se si potessero trarre le cose al punto a cui le vorrebbe trarre l'onorevole maresciallo, converrebbe negare al potere legislativo la facoltà di sopprimere i dazi per ciò solo che i comuni sieno nel possesso di esigerli o direttamente, o per via d'appalto. Ma dato pure codesto possesso nei comuni, l'onorevole maresciallo crede forse di poterne indurre che il potere legislativo non abbia l'autorità di sopprimerli? Egli non vorrà di certo sospingere le cose a tal segno. E non potendo contendere al potere legislativo il diritto di proclamare la soppressione dei dazi, non può neanche contendere la conseguente risoluzione dei contratti aventi per oggetto la riscossione dei medesimi.

Io conchiudo adunque che il Governo non ha obbligo di risarcimento nè verso i comuni, nè verso gli appaltatori.

**GIULIO, relatore.** Io intendeva di sottoporre al Senato un'osservazione sola, di spiegare cioè la ragione per cui l'ufficio centrale non aveva creduto dover sollevare la questione che ha mossa l'illustre maresciallo.

L'ufficio centrale non ha scorto nella legge che abolisce il dazio di macina e di consumo sui cereali, e che dichiara dover cessare fra breve, quelli che precedentemente alla legge fossero stati imposti, non ha scorto, dico, in ciò verun danno cagionato ai comuni, e per cui lo Stato dovesse credersi tenuto a risarcirli.

Coll'abolire i dazi di macina e di consumo sui cereali la legge sgrava gli abitanti dei comuni, nei quali quei dazi fossero stabiliti per obbligo, dal contribuirne l'ammontare a beneficio del Municipio.

Gli abitanti di ciascun comune lungi dunque dal soffrire un danno per cagione degli articoli 3 e 4 della legge, ne ricavano un vantaggio, quello cioè di non più pagare in avvenire al proprio Municipio l'ammontare del dazio di macina e di consumo, che prima della legge fosse in esso comune stabilito.

Il Municipio poi, o comune, amministratore degl'interessi degli abitanti del luogo, perde un introito perchè si soppresse un dazio, ma è sempre in facoltà di stabilire sugli abitanti medesimi un altro dazio equivalente.

Quest'altro dazio equivalente metterà il Municipio in grado di sopperire ai bisogni della comunità, e qualora i tribunali conoscessero dovuta ad un appaltatore qualunque un'indennità per motivo della risoluzione del contratto necessitata dalla legge presente, il Municipio troverebbe nei prodotti del nuovo dazio surrogato all'antico il mezzo di far fronte anche a questa indennità.

Non è quindi sembrato all'ufficio centrale che in nessun caso lo Stato potesse essere chiamato a pagare un'indennità ai comuni.

La sola questione di cui l'ufficio centrale si è preoccupato è stata quella di non pregiudicare i diritti che per avventura potessero esistere verso i comuni, con l'articolo 4 della legge.

Ora tutti questi diritti si trovano messi in salvo dalla deliberazione proposta a nome dell'ufficio centrale dall'onorevole senatore Sclopis.

Aggiungerò una parola ancora, ed è che qualora potesse realizzarsi il caso (che l'ufficio centrale non crede), che com-

petesse a qualche comune un diritto d'indennità verso lo Stato, esso si troverebbe salvo in virtù della stessa deliberazione.

L'articolo 4 della legge non parla punto d'indennità da darsi, o da non darsi, non offende niuno dei diritti esistenti; se esiste qualche diritto, la legge lo rispetta, poichè non lo invalida, e lo rispetterà vieppiù secondo l'ordine del giorno che vi è a nome dell'ufficio centrale proposto.

Conchiudo dicendo che l'ufficio centrale, sia perchè non credeva che la legge potesse dare niun diritto ai comuni verso lo Stato, sia perchè tutti i diritti che possono sussistere vengono sufficientemente tutelati dal silenzio della legge, e dalla deliberazione espressa che vi è sottoposta, l'ufficio centrale persiste nella sua conclusione precedente.

**DELLA TORRE.** Si l'on admet les explications qui viennent d'être données par l'honorable sénateur Giulio, je crois que tous les droits seront sauvegardés; mais il faudrait que cela résultât.....

**GIULIO, relatore.** Risulta dalla forza stessa delle cose.

**DELLA TORRE.** M. le garde-des-sceaux disait qu'il ne pouvait pas y avoir eu de dépenses effectuées par les entrepreneurs. Je lui demande bien pardon; un entrepreneur peut avoir fait construire un moulin et un canal pour amener l'eau à ce moulin.

Voilà une dépense réelle et, si elle a été faite, il faut que l'entrepreneur reçoive une compensation; c'est la seule chose que je demande.

Je ne conteste pas au corps législatif le pouvoir de modifier les lois, car je crois que le Roi et le Parlement peuvent tout faire; mais, à cause de cela même, il faut qu'il prenne garde de porter atteinte aux intérêts individuels.

Le Gouvernement est institué pour que le peuple soit heureux, et on n'est pas heureux quand les positions sont incertaines, et que l'on risque de perdre ses droits sans recevoir une légitime indemnité.

Au reste, je suis satisfait des explications qui ont été données par M. le sénateur Giulio.

**PRESIDENTE.** Aveva chiesta la parola il senatore Pinelli: intende ancora di profittarne?

**PINELLI.** Intenderei di parlare perchè le mie osservazioni tenderebbero appunto a dimostrare inammissibile, secondo me, l'ordine del giorno proposto, o quanto meno inopportuno.

Dovrei diffidare delle mie forze dopo che si sono intesi sì valenti oratori a trattare la questione, ma siccome la considerazione che faccio è assai semplice, io ardisco presentarla tal quale al Senato.

È mio avviso che qui si debbano distinguere due ordini di principii: quelli cioè i quali regolano le condizioni dei singoli privati, particolari individui verso lo Stato, e quelli che regolano le contestazioni dei privati, ossia corpi morali, cogli individui. V'hanno certamente dei principii nel nostro diritto pubblico, i quali nel proporsi, nel discutersi, e nel sancirsi una legge possono esigere che il potere legislativo dia un appagamento a quelle questioni che quindi ne potrebbero nascere: questi sono i principii che sussistono tra i privati e lo Stato. Mi spiegherò citando un esempio: il nostro Statuto prescrive che nessun privato è tenuto a cedere la sua proprietà senza indennità, quantunque la cessione sia chiesta per titolo d'utilità generale; quindi, giusta il mio avviso, se in forza di una legge si facessero cessare dei diritti che si possono considerare come proprietà di individui, nascerebbe tosto la necessità nella discussione stessa della legge di dover apprezzare quel diritto d'individui che possa competere

mercè di questa soppressione. Ma nel caso presente noi trattiamo dell'abolizione di dazi e delle conseguenze di quest'abolizione. In quanto concerne l'abolizione stessa del dazio se vi esiste questione d'individui, non vi ha dubbio che la legge stessa deve preoccuparsene; ma questa questione sarebbe quella che appunto concernerebbe l'ordine di principii che sussiste fra lo Stato e gli individui.

Le considerazioni svolte da uno degli onorevoli membri dell'ufficio centrale dimostrano appunto come non possa trattarsi di quest'ordine di principii nell'attuale controversia. Egli avrebbe cioè dimostrato come la soppressione di questi dazi non arrechi un tal danno ai corpi morali, ai quali prima spettavano, che ne debba derivare un diritto di indennità verso lo Stato. Posta adunque la questione da questo lato, dacchè per confessione dello stesso ufficio centrale non vi è mai luogo ad apprezzare qui veruna indennità, la quale non può sussistere, appunto coll'idea d'un dazio che viene soppresso e da cui un altro dazio può venir sostituito, mi si dimostra già da questa legge l'inutilità dell'ordine del giorno proposto, il quale in certo modo reagirebbe contro la legge, farebbe cioè supporre che dessa non sia stata provvida abbastanza per abbracciare tutto l'insieme dei principii sui quali era fondata.

Resta l'altro ordine di principii, i quali sono quelli che regolano le contrattazioni dei privati fra di loro. Ma questo ordine di principii appartiene alle questioni delle quali pare siasi preoccupato l'ufficio centrale nel proporre l'ordine del giorno, le questioni cioè che possono nascere in conseguenza di questa legge rispettivamente tra i proprietari ed i comuni che già erano possessori del dazio.

Ma, o signori, questi principii non sono tali che si debbano variare all'evenienza dalle leggi le quali vengono votate dal Parlamento. Essi esistono in virtù della teoria generale: essi dipendono dalla teoria dei contratti, e sono consacrati con disposizioni espresse dal Codice penale.

Le contestazioni adunque che nascessero per un'ipotesi sopra di questi principii si dovrebbero forse subordinare all'ordine del giorno del Parlamento, si dovrebbero forse subordinare ad opinioni, certamente sempre rispettabili, che si manifestano in seno del Parlamento; ma queste questioni non possono avere un'altra norma che quella che si desume dai principii fondamentali; queste questioni non possono mai trocarsi che colle norme, le quali regolano i rapporti del diritto privato, rapporti che sono essenzialmente regolati dal Codice civile.

Se adunque da un lato mi si dimostra l'inopportunità, e direi, la poca ragionevolezza di una dichiarazione legislativa, la quale sembra far supporre che il Parlamento non siasi preoccupato dell'intero esaurimento della questione, dall'altro lato poi quando si tratta di diritti privati, quali sono certamente quelli che si agiterebbero nelle contestazioni particolari fra gli appaltatori ed i comuni, è ancor meno conveniente che si lasci supporre ai tribunali che sono innovati quei principii generali, i quali sono già consegnati nella legislazione del paese.

Questi sono rapporti di diritto essenzialmente privato, e non trovo menomamente conveniente che si possa fare una conclusione direi così vaga, e in un ordine del giorno, mentre che nella legge stessa non si è creduto di comprendere veruna disposizione che possa riferirsi a questo ordine di contestazioni.

Io non entrerò punto nel merito della questione tanto agitata dall'ultima seduta in poi, se vi sia o non da credere che si facciano valere delle ragioni di indennità; sarebbe poco

erente alle considerazioni stesse, che ho già premesse, il vedere che una tale questione potesse sotto qualunque aspetto attarsi convenientemente fuori dei limiti di quei casi particolari, individuali, per così dire, i quali sorgere debbono dal complesso delle convenzioni.

Vi possono essere delle convenzioni contenenti clausole, le quali da un lato possono anche dare un appiglio ad un'indennità; ma vi possono essere per contro di tali convenzioni che tolgano assolutamente anche la via a domandare un'indennità qualunque, potendo succedere che siasi perfino presto il caso della soppressione del dazio.

A questo riguardo mi limito semplicemente a riferire un caso il quale è stato trattato in una specie affatto analoga a quella di cui dietro le considerazioni dei membri onorevolissimi che hanno parlato su questo argomento ebbe a preoccuparsi il Senato; si trattava appunto davanti alla Corte di Cassazione di Francia, di un dazio, di un monopolio, di certo esercizio di acquavite, il quale era esercitato da un comune, che era stato dal comune appaltato. In questo contratto è da notarsi che esisteva una clausola particolare, la quale pressamente prevedendo il caso di soppressione di tale monopolio, dichiarava che nessuna indennità sarebbe corrisposta all'appaltatore: accadde che con una legge posteriore (un decreto dell'autorità governativa), venne questo monopolio modificato in qualche parte; quindi nuova convenzione tra il comune e l'appaltatore; ed è cosa notevole in questa seconda convenzione che non si inserì più la clausola che esisteva nella precedente.

Avvenuta quindi la soppressione, si è vivamente discusso tra il comune e l'appaltatore se vi dovesse o non esser luogo all'indennità. Il tribunale di prima istanza decise che non vi era luogo ad indennità; applicando la teoria del caso fortuito che non può mai assoggettare nessuna delle parti ad indennità qualunque.

Vi fu appello da questa prima sentenza, e la Corte d'appello confermò questo primo giudicato: si venne in ultima analisi a ricercare la decisione della Corte di cassazione: e questa con una decisione che porta la data del 1842 a relazione del consigliere San Giacomo, decideva che siccome ai fatti, ai quali la volontà dell'uomo deve sottomettersi, debbono essere pareggiati i casi fortuiti, i quali non possono dar luogo ad indennità, quand'anche non si fossero potuti prevedere nell'epoca in cui si era stipulato il contratto, per conseguenza il magistrato d'appello fatto aveva una retta applicazione di principii.

Io citai questa decisione non perchè possa influire a risolvere la questione in un senso più che nell'altro, ma unicamente per far osservare che siccome ogni volta che si sono discusse di queste questioni, mai non si è uscito dalla cerchia di quei principii che sogliono essere regola dei diritti, i quali procedono dall'esame dei singoli casi, dei singoli contratti, così appunto per tale motivo io non crederci che possa aver luogo nè una disposizione nella legge attuale, nè verun ordine del giorno. Non credo neppure che sia conforme ai precedenti del Senato di voler insinuare veruna sorta di teorie, le quali ebbano poi applicarsi nella sfera dei diritti che devono decidersi avanti ai tribunali.

**SCLOPIS.** Non seguirò l'onorevole oratore nella specie del dazio dell'acquavite, che confesso ingenuamente di non conoscere, ma solamente dal breve cenno che ne fece mi pare che entri pienamente nell'idea che noi abbiamo cercato di difendere, vale a dire che queste convenzioni debbono essere valutate dai tribunali.

Noi pensiamo col nostro ordine del giorno di non pregiu-

dicare per nulla la valutazione di queste ragioni, anzi crediamo di favorirla e di promuoverla; noi crediamo poi che l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di proporre al Senato introduce nessuna nuova teoria. È anzi nostro avviso che escluda tutte le teorie, perchè esso non è altro che una dichiarazione del senso nel quale i componenti del Senato, quelli cioè che voteranno per la adozione dell'ordine del giorno, intendono l'articolo 4 della legge; e nel quale il Ministero stesso dichiara di lasciare che si intenda l'articolo citato. Per conseguenza io non credo che sia inutile l'ordine del giorno, perchè mi pare che ponga fine a qualche incertezza; non credo che con ciò si induca nessuna nuova teoria, perchè, come dissi, le esclude tutte; non credo infine che con ciò si possa fare applicazione di nessuna specie, perchè come nella specie del dazio dell'acquavite, io credo che ogni altra emergenza di cose sarà devoluta alla cognizione dei tribunali.

**PRESIDENTE.** Dopo le spiegazioni ora date, faccio solamente notare che nel voto che debbo provocare dal Senato sull'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis, io penso sia compreso il giudizio che il Senato può essere in grado di dare sulle difficoltà suscitate dal signor maresciallo Della Torre, perchè coloro i quali credono che la legge debba contenere un'esplicita dichiarazione de' diritti spettanti agli appaltatori, non avranno che a rigettare l'ordine del giorno; dopo il quale rigetto sarà libero al maresciallo Della Torre o a qualunque altro di proporre un emendamento in questo proposito. Intanto io credo di poter sottoporre alla votazione del Senato l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Non resta ora che a mettere ai voti l'articolo 4 della legge, sul quale debbo dare una spiegazione al Senato.

L'ufficio centrale avea proposto che, siccome nell'articolo 3 si parlava non solo del diritto di macina, ma anche di quello di consumo, nell'emendamento che esso faceva nell'articolo 4 si supplisse a questa mancanza, vale a dire che si parlasse non solamente del diritto di macina, ma anche di quello di consumo.

Si è dubitato se talvolta nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati non si fosse compresa questa menzione del diritto di consumo per qualche errore d'amanuense, e si è verificato nella segreteria della Camera elettiva che veramente fu un errore. La Camera de' deputati votò nell'articolo 4 un articolo in cui era compresa non solamente la menzione del diritto di macina, ma anche di quello di consumo; epperò l'articolo votato dalla Camera dei deputati era così concepito:

« Art. 4. Dal 1° aprile 1854 sono aboliti i diritti di consumo e di macina sui grani suddetti nei comuni dove ancora esistono. »

Io adunque debbo proporre alla votazione del Senato l'articolo 4 con questa aggiunta, la quale non è già una rettificazione per cui la legge debba ritornare alla Camera elettiva, ma solo una restituzione del testo della legge alla sua genuina lezione.

Mediante questa spiegazione, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

La parola è al senatore Audiffredi, che si era riservato al termine della legge di proporre un articolo addizionale.

**AUDIFFREDI.** Come io non credevo all'utilità continua di questa legge, ma soltanto alla sua utilità temporaria, così l'emendamento che intendo di proporre al Senato sarebbe perchè questa legge duri finchè dura il bisogno, cioè per il corrente anno.

Di già provvisoriamente vi ha provveduto il Ministero negli

interessi dei consumatori, sgravando da ogni dazio i cereali che entrano nello Stato, e sarebbe sempre in facoltà del Ministero di abolirlo egualmente in avvenire quando fosse necessario.

Questo sarebbe fatto nell'interesse di non impegnare le nostre finanze a non riammettere un diritto, il quale senza grande aggravio nè del paese, nè dei consumatori, fruttava pure all'erario una rendita di un milione e mezzo, e dapprima di due e di tre. Potrebbe sempre essere temperato il diritto: ma poichè mi pare che il Senato voglia adottare interamente la legge, io proporrei una clausola di restrizione perchè non fosse abolito il diritto di macina e il diritto di dazio che per il corrente anno 1854. Ecco il mio articolo addizionale:

« La presente legge non sarà durativa che per il corrente anno 1854. »

E se crede il Senato, io aggiungerei ancora: « con facoltà al Ministero di sempre operare simile riduzione quando le circostanze economiche del paese la richiedessero. »

**PRESIDENTE.** Il Senato ha udita la proposta addizionale fatta dal senatore Audiffredi: conviene che esso dichiari se l'appoggia.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.  
(È appoggiata.)

**GIULIO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**GIULIO, relatore.** Il Senato ben comprende che io non posso in nome dell'ufficio centrale accelerare l'aggiunta proposta dal mio onorevole vicino ed amico senatore Audiffredi. Questa non è altro che la proposta di una nuova legge innestata su quella di cui il Senato ha, nella seduta di ieri l'altro ed in quella d'oggi, votati tutti gli articoli. Senza entrare nel fondo della questione, osservo che avrebbe questa proposta un primo inconveniente assai grave, di lasciare cioè affatto incerto lo stato della legislazione che succederebbe al 31 dicembre 1854; poichè col dire che la legge presente (la qual legge presente convalida ciò che è stato fatto dal Ministero col decreto del mese di ottobre, ed abolisce ogni dazio sull'entrata e sull'uscita dei cereali), non avrà effetto che fino al 31 dicembre 1854, non si istituirebbe nulla circa quello che si dovrebbe osservare al 1° gennaio 1855.

La conseguenza di questa legge sarebbe che al 1° gennaio 1855 tornerebbe in vigore la tariffa dell'11 luglio 1853; vale a dire tornerebbe in vigore non il dazio dei 50 centesimi, ma il dazio di due lire che è stato stabilito da quella tariffa.

Ma, a parte queste considerazioni, se il senatore Audiffredi prevede che dalla attuazione della legge, di cui i quattro articoli sono stati votati, debbano nascere tali danni per il paese che sia urgente il ristabilire in un termine più o meno remoto il dazio che ora si sopprime, col votare la presente legge noi non ci precludiamo punto la possibilità di ristabilire il dazio quando l'esperienza ci avrà dimostrato che esso fosse assolutamente necessario. Sotto questo rispetto tutte le leggi sono provvisorie, poichè tutte le leggi possono dal potere legislativo che le ha sancite essere rinvocate e surrogate con altre leggi che correggano l'effetto delle prime.

L'articolo che l'onorevole preopinante vorrebbe aggiungere alla legge ha dunque un inconveniente in quanto lascia dabbia la legislazione avvenire, e non è necessario poichè lo stesso effetto si potrà sempre ottenere qualora l'esperienza dimostrasse, come dissi, che fosse utile il ristabilimento di qualche dazio.

Ma venendo poi al fondo della questione, un tale emendamento sarebbe la negazione assoluta dei principii sui quali

la legge riposa, dei principii che la fecero raccomandare da principio al Governo, e per cui l'ufficio centrale ha creduto doverne proporre l'accoglimento.

L'ufficio centrale lamenta quanto l'onorevole senatore la perdita che il tesoro verrà a fare per cagione di questa assoluta abolizione del dazio. Esso nella sua relazione ha lasciato abbastanza trasparire quanto più volentieri vi avrebbe proposta l'accettazione d'una legge, che riducendo di molto il dazio imposto all'entrata dei cereali, conservasse tuttavia all'erario, che pur troppo ne sta in gran bisogno, un'entrata che la legge, la quale vi è stata presentata, intieramente fa cessare. Checchè ne sia, o che si volesse che fosse accettato un dazio tenuissimo, o che, come la legge importa, siano aboliti i dazii, il principio fondamentale al quale la legge si appoggia è questo: di stabilire una volta per tutte un regime invariabile, il quale non si debba mai all'avvicinarsi ed all'aumentare della carestia ritoccare per nulla; di fare che il commercio conosca anticipatamente in modo sicuro le condizioni alle quali i cereali stranieri saranno ammessi nel paese; d'uscire finalmente da quello stato d'altalena, in cui ad ogni abbondanza di produzione si aumentano i dazii, ad ogni carestia verificata o temuta i dazii si abbassano: sistema il quale quanto è sempre mal riuscito in tutti i paesi in cui se ne è fin qui fatta l'esperienza, altrettanto certamente riuscirebbe pari fra noi qualora venisse con questo emendamento ristabilito.

L'ufficio centrale per conseguenza persiste nella conclusione di non dare appoggio all'emendamento proposto dall'onorevole senatore Audiffredi.

**AUDIUFFREDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**AUDIUFFREDI.** L'onorevole senatore Giulio faceva osservare come gli interessi del commercio richiedano l'assoluta libertà ancora nel commercio dei cereali. È cosa pienamente fuori di contestazione; io non dubito menomamente che nell'interesse del commercio ogni dazio gli riesca nocivo. In questa questione, lo confesso, sono meno occupato degli interessi del commercio, che di quelli delle finanze e della proprietà; tuttavia sicuramente rispetto e desidero veder tutelati gli interessi del commercio.

Il Ministero avrebbe mezzo di rendere meno pericolosa questa legge col dare un avviso di due mesi prima che il dazio venga o conservato od abolito: mediante l'avviso di due mesi il commercio ha campo d'introdurre o di esportare quella quantità di derrate che crederà della sua convenienza. Come io diceva, sono più preoccupato degli interessi della proprietà; vedo il commercio grandemente fiorire, e ne sono soddisfatto nell'utile del paese e degli interessi generali; ma gli interessi della proprietà dovranno essi essere trascurati? Spero di no.

Il signor ministro ci diceva l'altro giorno che l'agricoltura dovrà necessariamente subire quelle trasformazioni che la nuova legge la mette nel caso di necessità di subire, cioè che cesserà da noi una parte della produzione dei cereali, e si metteranno altre colture. Ma, signori, vi piaccia osservare che le modificazioni in fatto di agricoltura non sono così facili come si crede; egli è impossibile per molti anni che la coltivazione dei cereali non sia il principale ed il più importante ramo di produzione agricola nel nostro paese; si è tutto in generale sulla coltivazione dei cereali che si basa il sistema agricolo nostro.

Accennava il signor ministro di dare maggior estensione alla coltivazione delle praterie. Ei ben conosce come questa non sia possibile che nei piani del Piemonte, perchè la mag-

gior parte del nostro territorio non gode ancora il vantaggio d'essere irrigato, quindi non può godere il frutto di questa coltivazione che in proporzioni assai limitate.

Supponeva ancora, lo credo, che la coltivazione del gelso potesse indennizzare i possidenti del danno sofferto dal minor prodotto ricavato dai cereali; sta bene, lo desidero, ed io stesso già diedi la più grande importanza a questo ramo di coltivazione; lo estesi per quanto mi fu possibile nella nostra provincia; ma io credo che questo ramo di coltivazione si possa mirabilmente associare cogli altri prodotti del suolo, e colla coltivazione dei cereali. Non credo che la legge che ora vi viene proposta sia di utilità continua, ma soltanto temporaria. Essa provvede a circostanze eccezionali della scarsità di cereali.

Io faceva però osservare, in prova che questa non poteva esser continua, come, pochi anni or sono, gli agricoltori di quel paese fossero nella desolazione per l'avvilto prezzo dei cereali; così pur succedeva in Piemonte, malgrado il dazio protettore di lire 2 50 l'ettolitro.

Non potranno forse che rinnovarsi pari circostanze, e a danno della nostra agricoltura, ora che è abolito ogni diritto di entrata. La sola Inghilterra si trova forse nel caso d'abbisognare ogni anno di forti introduzioni di cereali; ma questa deficienza è raramente così generale come succedette in quest'anno. Infatti d'ordinario la maggior parte dei paesi di Europa provvedono cereali all'Inghilterra, ma io non credo che questa deficienza possa essere continua, come appunto ci accennava nel suo rapporto il dotto senatore Giulio. E siccome l'interesse del commercio lo vogliamo tutelare, così pregheremmo il Ministero di volere, mediante un preventivo avviso, mettere in guardia i commercianti delle variazioni che si proponessero alla tariffa.

Io crederei che il diritto da me proposto, moderatissimo, di un franco l'ettolitro, non sia tale da recare aggravio alla povera gente, mentre alle nostre finanze è incontrastabile che produrrebbe almeno un milione e mezzo, e forse anche due milioni di dazio.

Per questi motivi, che io credo di grande peso, consiglieri il Senato di adottare la legge, ma soltanto provvisoriamente, per non compromettere l'avvenire: dire adesso che noi aboliamo ogni diritto per venire col tempo a rimetterlo, porterebbe con sé una certa odiosità che si vorrebbe evitare, e si correrebbe pericolo che fosse tacciato il Parlamento di una certa versatilità poco conveniente; io penso adunque che assolutamente si debba provvedere al bisogno presente senza danno dell'avvenire.

**PRESIDENTE.** L'articolo addizionale proposto dal senatore Audiffredi è il seguente:

« La presente legge non sarà duratura che per il corrente anno 1854.

« Sarà però sempre in facoltà del Ministero di operare simile riduzione quando le circostanze economiche del paese lo richiedessero. »

Egli si riserva di proporre anche un'altra aggiunta; ma siccome essa è dipendente dall'accettazione, o non, di questo suo articolo addizionale, quindi si riserva di farla, nel caso sia l'articolo accettato.

Io intanto domando al Senato se . . . .

**CAVOUE,** presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Se mi permette, dirò due parole di risposta all'onorevole senatore Audiffredi.

Egli propone di rendere provvisoria l'attuale legge, e di far sì che dopo un determinato tempo, dopo l'anno corrente, venga ristabilito un dazio all'entrata dei cereali. Egli propone

quella modificazione nell'interesse, dice, dell'agricoltura, delle finanze, e finalmente, essendo convinto della necessità di questo dazio, della stabilità della legislazione.

Quanto all'agricoltura, io credo che un dazio di un franco all'ettolitro potrebbe portarle poco giovamento: non avrebbe influenza né sull'aumento, né sulla diminuzione del prezzo di locazione delle terre, né sul nostro sistema agricolo. Ma quando ciò fosse, quando un dazio dovesse esercitare una qualche influenza sulla nostra agricoltura, io credo che avrebbe per effetto di rendere molto più variabile il prezzo dei cereali, e mi fondo perciò sull'esempio stesso invocato dal senatore Audiffredi nella tornata di sabato, ed in quella d'oggi, sull'esempio cioè della Francia. Egli vi ha detto: Vedete, in Francia il prezzo del grano è caduto in certe località sino a lire 12 e 12 50 l'ettolitro. Ciò è vero, si è verificato, per esempio, nella Lorena; ma avrei creduto questo argomento molto valevole nella bocca dei fautori della libertà commerciale; poiché questo avvillimento del prezzo dei grani accadde appunto nei paesi in cui il sistema protettore è spinto all'ultima sua conseguenza.

La Francia, come vi ha detto, ha una scala mobile, anzi mobilissima, perchè il diritto cresce rapidamente col diminuire del prezzo medio del grano; complicatissima poi perchè vi sono quattro zone, e quattro scale diverse. Cresce con tanta rapidità, che quando il grano vale in certe località da 10 a 12 lire all'ettolitro, il dazio supera il prezzo del grano, e quindi supera di 12 o 13 lire; ciò che equivale ad una proibizione assoluta. Si può dire quindi che in Francia il sistema abituale in tempi normali è la proibizione, e malgrado ciò il grano si è avvilito molto più che nei paesi dove era stato introdotto il sistema di libertà assoluta, come nell'Inghilterra, o di libertà larghissima, come nel Belgio e nel Piemonte. Il motivo di ciò è semplicissimo; gli agricoltori, stimolati da questa protezione, e dall'idea che loro ha fatto concepire questa legge protettrice, che i prezzi dovranno sempre mantenersi elevatissimi, spingono la produzione dei cereali a danno delle altre produzioni agricole.

Io mi ricordo perfettamente d'aver letto nei giornali agricoli francesi, che dopo gli anni d'alto prezzo del 1846-47, la coltivazione delle barbabietole era diminuita; che nel mezzogiorno la coltivazione delle rubie pure era scemata, che molti prati eran stati rotti, e che la produzione dei cereali aveva ricevuto un soverchio impulso. La stessa cosa accadde pure in Inghilterra prima dell'adozione del sistema di libertà, come ricordò sapientemente l'onorevole relatore. Gli agricoltori inglesi, mentre godevano di quella protezione eccessiva, che era quasi una specie di monopolio, videro però ribassare i prezzi oltre al limite non mai raggiunto dopo il sistema di libertà; e credo che arriverebbe lo stesso presso noi se adottassimo un sistema protettore; vedremmo oscillazioni molto maggiori in alto e in basso, che non con un sistema di libertà; e opino quindi che l'interesse agricolo non profittebbe né punto né poco dallo stabilimento del dazio chiesto dal senatore Audiffredi.

Sicuramente le finanze godrebbero qualche cosa dallo stabilimento del dazio; questo è il solo argomento che confesso avere un valore agli occhi miei; ma, lo ripeto, siamo entrati in un sistema di libertà; questo sistema lo abbiamo applicato largamente e non possiamo finora che applaudirci dei risultati di questo sistema; quindi conviene andare fino all'ultima conseguenza.

La perdita che la finanza soffrirà dall'abolizione del dazio dei cereali verrà compensata, spero, in gran parte dalla maggior consumazione delle altre derrate colpite dai dazi.



Anche una lira per ettolitro, quantunque a prima giunta paia poca cosa, forma tuttavia un articolo notevole di spesa nella economia domestica di una famiglia operaia. Difatti si calcola che un uomo consumi in media tre ettolitri di grano: credo che questa media sia troppo bassa; può essere vera in una popolazione in cui si consumi molta carne e molti legumi, ma per le masse che si cibano specialmente di cereali, la credo troppo bassa; nullameno mettiamo tre ettolitri; in una famiglia la quale è composta in media di 4 individui, la consumazione media si può calcolare per lo meno a 12 ettolitri. Una riduzione di un franco per ettolitro costituisce una economia di 12 lire per una famiglia operaia; e ciò è di grandissima importanza, e vuolsi tenere a calcolo come questi 12 franchi economizzati possono essere impiegati alla consumazione di effetti che sono sottoposti a tassa; quindi, lo ripeto, le finanze possono sperare un risarcimento dal sacrificio che esse hanno fatto.

Non vi è dubbio che il buon prezzo dei cereali abbia una certa influenza altresì sul prezzo della mano d'opera, e che perciò questo possa dare impulso allo sviluppo delle nostre industrie, accelerare il moto progressivo che si è manifestato, oserei dire, quasi senza eccezione, in tutti i rami dell'industria nazionale.

Le industrie sviluppandosi, indirettamente producono anche delle entrate all'erario e per ciò (cosa che parrà strana), quantunque ministro delle finanze io respingo questo dono che si vorrebbe fare alle finanze.

In quanto poi al pericolo di dovere, dopo aver camminato qualche tempo nella via della libertà economica, ricalcare la via della protezione, io non lo credo probabile.

Infatti, noi vediamo che tutti i paesi, quando hanno adottato il principio della libertà economica, vi proseguono alacramente; e finora l'esperienza è sempre stata in favore dell'applicazione di questo principio. Noi ne abbiamo avuto un luminosissimo esempio, or non è gran tempo, in Inghilterra quando il partito protezionista che aveva combattuto con tanto ardore, direi con tanta passione, quella riforma del signor Peel giunto al potere ha dovuto riconoscere che la libertà aveva fatto buona prova e che era necessità il continuare l'applicazione di questo principio.

Presso noi l'applicazione del principio di libertà all'industria ha prodotto ottimi effetti, giacchè lungi dal diminuire il lavoro nazionale lo ha di molto accresciuto. Le tavole d'importazione provano che dopo che noi abbiamo ridotto il dazio, per esempio, sulle stoffe di cotone, la produzione interna di esse è più che raddoppiata, è quasi triplicata.

In quanto alle stoffe di lana l'aumento non è stato uguale a quello che si è manifestato sulle stoffe di cotone, ma tuttavia vi è aumento, e l'importazione della lana grezza è maggiore di quello che non lo fosse per l'addietro, se si eccettua un anno di eccessiva ed anormale produzione, l'anno, cioè, della guerra.

Quindi, lo ripeto, l'esperienza anche presso noi ha fatto piena ragione al sistema di libertà economica, di libertà commerciale.

Lo stesso accadrà quando questi principii saranno applicati all'agricoltura: forse costringeranno i nostri proprietari, i nostri coltivatori ad apportare qualche maggior cura nella coltivazione, a modificare alquanto il loro sistema ed a non riposarsi esclusivamente sulla produzione dei cereali, ma dedicarsi altresì alle produzioni accessorie per le quali il nostro paese è mirabilmente adattato.

Perciò mi permetta l'onorevole preopinante di non ammettere essere la coltura, per esempio, delle praterie solo con-

veniente nelle pianure del basso Piemonte, giacchè lo credo che si possano in molte altre provincie aumentare le produzioni in punto di foraggi coll'introdurre dei foraggi artificiali: la provincia d'Alessandria, a cagion d'esempio, che è ben irrigata, la vediamo coltivata sopra larghissima scala a praterie artificiali che danno ottimi risultati. Quindi io penso che non vi sia provincia del Piemonte dove non si possa introdurre, nel sistema attuale d'agricoltura, una qualche modificazione, intesa a scemare quella parte, forse soverchia, che si è accordata sin qui alla coltivazione dei cereali.

Da quanto io ho detto credo dunque d'aver provato che, e dal lato agricolo e anche dal lato finanziario, non che da quello della costanza della legislazione si possa, senza tema di cadere in fallo, adottare la legge e respingere la proposta dell'onorevole senatore Audiffredi.

**AUDIFFREDI.** Io prendo atto di una confessione ora emessa dal signor ministro delle finanze, che viene molto opportuna alla mia opinione: diceva egli stesso che non crede la piccola riduzione a vantaggio della consumazione...

**CAVOUR, ministro delle finanze.** Mi scusi, ho detto il contrario.

**AUDIFFREDI.** Mi è parso che diceva che non credeva che questa piccola differenza non potesse produrre un notevole divario nel prezzo del pane.

**PRESIDENTE.** No, al contrario.

**AUDIFFREDI.** Insomma io non credo che il variare il nostro sistema agricolo sia cosa possibile ad improvvisare: saremo sempre nella necessità di produrre cereali a qualsiasi prezzo, dovessero anche ribassare notevolmente dai prezzi correnti. Quanto poi al libero scambio a cui accennava il signor ministro, confesso che da quanto noi rileviamo adesso non possiamo trarre giusta conseguenza che convenga agli interessi del paese ed a quelli delle nostre finanze. Certamente che molti articoli ribassati di dogana sono cresciuti nella consumazione a vantaggio generale del paese; ma egli è pur vero che molti altri, i quali erano suscettibili e potevano comportare dazii molto elevati, furono ribassati. Da ciò ne risulta una parte di quel danno che ora noi deploriamo per la diminuzione dell'entrata delle dogane.

Ora lo stesso principio sistematico si vorrebbe applicare e generalizzare all'agricoltura, si vorrebbe mettere questa sotto lo stesso livello e far pesare sopra di noi lo spirito del sistema, dovesse anche produrre danno fino al suo estremo: ciò è quanto deploro.

Io vorrei che ci arrestassimo, finchè siamo in tempo, in quel pendio su cui pur troppo vedo che siamo avviati.

Lo sgravio eccessivo di molti articoli di dogana è stato ciò che ha impedito l'aumento nel prodotto delle nostre dogane, come appunto io l'aveva accennato nella tornata di ieri l'altro.

Io spererei dunque che nell'interesse dei contribuenti si volesse, benchè non sia molto significante il diritto di una lira (io ho proposto soltanto una lira, perchè vedo che tutte le tendenze sono al ribasso e ad un ribasso continuo) evitare, direi-quasi, di venire poi in estremo ad un'imposta sola.

I possidenti non sono in caso di sopportare tutte le imposte di cui sono minacciati per l'avvenire.

I comuni non hanno più entrate, non possono gravare il vino, non possono gravare il grano, e intanto crescono continuamente le domande per i bisogni degli interessi locali per scuole, per strade, insomma di miglioramenti di ogni genere. I comuni, ripeto, sono ormai nell'impossibilità, per quanto sembra a me, di sopperire a questi loro bisogni a cagione del disgravio del diritto di macina. Tuttavia questo diritto pesava solamente sopra i consumatori municipali,

cioè i residenti nel luogo del comune, quelli che più facilmente potevano sopportare questo piccolo aggravio, giacchè intendo far distinzione tra la facoltà e i mezzi di finanza delle persone che abitano le città da quelli che abitano la campagna. Insomma, in complesso io credo la legge che ci viene proposta di utilità provvisoria, ma non di utilità permanente. Per tal motivo io aveva proposto l'attuale emendamento e ne aveva proposto un altro che non ho bastantemente svolto, e per cui il Senato non ci ha posto forse la dovuta attenzione; ripeterò che il nodo della questione stando nel voler disgravare il povero da queste imposte che aggravano le sussistenze, io proponeva di lasciar libere tutte le granaglie che si consumano dal povero. Vorrei che l'entrata della meliga fosse sempre libera da ogni diritto, così la segala e tutti gli altri cereali marzaschi. Vorrei solamente eccettuato il frumento, che è quello che tutela in certo modo gli interessi delle proprietà, mentre non se ne fa una forte consumazione dalla gente di campagna. . .

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Ella deve rammentare che su questo vi ha un giudizio del Senato. Ella proponeva la cancellazione del frumento, cancellazione che il Senato ha disapprovata.

**AUDIIFREDI.** È vero, ma faceva osservare che questo mio emendamento poteva correggere una parte dei danni della carestia presente, e recare sollievo alla povera gente; era per stabilire un sistema permanente di imposta sui cereali, che allora avrei pienamente votato il disaggravio di questo genere. Con questo aveva un appoggio onde motivare l'approvazione, ma l'approvazione provvisoria.

**PRESIDENTE.** Io metto ai voti l'articolo addizionale proposto dal senatore Audiffredi.

Chi lo accetta voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

**PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ARGINAMENTO DELL'ISÈRE E DELL'ARC.**

**CAVOUR, ministro delle finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CAVOUR, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad ottenere l'approvazione di una maggiore spesa per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 945.)

**PRESIDENTE.** Do atto al presidente dei ministri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà, previa la stampa, distribuito negli uffici.

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI DUE FARI NELLE ISOLE DEI CAVOLI E DELL'ASINARA.**

**PRESIDENTE.** Prima di procedere all'appello nominale, io accordo la parola al senatore Alberto della Marmora, relatore del progetto di legge riguardante lo stabilimento di due fari nelle isole dei Cavoli e dell'Asinara, legge già decretata d'urgenza.

**ALBERTO DELLA MARMORA, relatore.** Comincio per dimandare l'indulgenza del Senato su questo rapporto, che fu fatto molto in fretta, per cui scuserà il modo col quale fu redatto. (*Legge*) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1011.)

**PRESIDENTE.** Intendendo l'urgenza ammessa l'altro ieri dal Senato come un'autorizzazione accordata al presidente di proporvi l'immediata discussione di questa legge dopo la lettura della relazione, io ho perciò l'onore di proporre che si proceda senza più alla discussione e votazione della legge di cui si è udito ora il rapporto.

(Il Senato approva.)

Leggo l'articolo unico, che è così concepito:

« Sono autorizzate le spese di lire 52,017 per la costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli, alla punta meridionale della Sardegna, e di lire 62,051 75 per la costruzione di una simile torre nell'isola dell'Asinara alla punta settentrionale. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale separatamente per le due leggi ora votate.

Viene prima quella per modificazioni daziarie sui cereali.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 67  
Voti favorevoli . . . . . 60  
Voti contrari . . . . . 7

(Il Senato adotta.)

Si passa ora alla votazione sull'altra legge relativa ai far della Sardegna.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 63  
Voti favorevoli . . . . . 63

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Per la prossima tornata il Senato sarà convocato a domicilio.

L'adunanza è levata alle ore 4 3/4.